### SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA —

N. 217

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026

(Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2024)



Presidenza del Consiglio dei Ministri USG 0011430 P-1.1 del 10/10/2024



SENATO DELLA REPUBBLICA
GABINETTO DEL PRESIDENTE

10 011. 2024

Prot. n°. 3909
Cat. N°.

Illustrissimo Presidente,

Le trasmetto, in allegato, lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli- Venezia Giulia per il triennio 2024-2026", di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 luglio 2024, e il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 12 settembre 2024. Il testo del decreto è stato adeguato al parere espresso in sede di Conferenza unificata.

Lo schema di decreto, ai sensi dell'articolo 6, viene trasmesso, con la relazione illustrativa e il parere della Conferenza unificata (in allegato), ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Con viva cordialità.

Alfredo Mantovano

A D. March

Sen. Ignazio LA RUSSA Presidente del Senato della Repubblica 00186 ROMA SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale

10 0TT, 2024

8733

#### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale

#### DOCUMENTO DESCRITTIVO DELLO SCHEMA DI D.P.C.M. RECANTE "CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA E FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL TRIENNIO 2024-2026"

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia (di seguito "Fondo"), destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con tali Regioni, è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81. La citata norma prevede, al fine di stabilire i criteri e le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

La prima procedura di ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata, con d.P.C.m. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007.

L'intervento di finanziamento relativo all'annualità 2007, per un importo di euro 25.000.000,00, è stato diretto ai 99 Comuni il cui territorio è contiguo al confine delle Regioni a statuto speciale: Regione autonoma Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. L'ultima procedura di ripartizione, relativa alle annualità 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata attivata ai sensi del d.P.C.m. 13 ottobre 2011.

I comuni sono stati raggruppati in macroaree legate alla regione autonoma confinante.

Successivamente, l'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (Legge finanziaria 2010), ha previsto che, a partire dal 2010, i comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficiassero di un contributo annuo di 80 milioni di euro, versato dalle due Province Autonome, in luogo del preesistente finanziamento disposto con la citata legge che disciplina il Fondo in argomento.

Pertanto, da tale annualità, i sopracitati comuni sono stati esclusi dal finanziamento del Fondo.

Il Fondo non è poi stato finanziato per le annualità che vanno dal 2012 al 2017.

La legge di bilancio 2018 ha individuato, come beneficiari, 64 comuni veneti di cui 49 della provincia di Belluno e 15 appartenenti alle altre province e confinanti con il Friuli-Venezia Giulia; la legge stessa ha, inoltre, destinato il Fondo stesso allo sviluppo economico e all'integrazione.

L'articolo 1, comma 969 della successiva legge di stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, oltre a rimodulare i finanziamenti per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, ha inoltre abrogato la parte del testo della legge finanziaria del 2018 che modificava i beneficiari del Fondo e la destinazione dello stesso rispetto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, escludendo i comuni della provincia di Belluno non confinanti e reintroducendo i comuni piemontesi confinanti con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

#### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale

Gli attuali beneficiari del Fondo sono 47 comuni, di cui 20 della regione Piemonte, confinanti con la regione Valle d'Aosta, e 27 della regione Veneto, confinanti con il Friuli-Venezia Giulia. Nello specifico, ai fini del riparto del Fondo giova evidenziare che alcuni comuni sono stati oggetto di fusione, ovvero:

- i comuni confinanti di Longarone e Castellavazzo si sono fusi nel comune di Longarone;
- il comune confinante di Riva Valdobbia è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia, anch'esso confinante;
- i comuni di Trausella e Vico Canavese (ambedue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e il comune di Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa.

In seguito alle annualità 2012-2017, non interessate da finanziamento, con riferimento alle annualità successive le modalità di utilizzo del Fondo sono state da ultimo disciplinate:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante "Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 24 novembre 2020. Con riferimento a tale decreto sono stati adottati, dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i bandi per l'assegnazione delle risorse relative alle annualità 2018-2020, 2021 e 2022 per l'attribuzione delle quote di risorse del Fondo, e della successiva attività di valutazione da parte delle Commissioni. A conclusione delle attività si è provveduto all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dai diversi bandi;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023, recante "Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Annualità 2023", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio 2024. Tale decreto è stato emanato con esclusivo riferimento all'annualità 2023 in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate al Fondo. Queste, pertanto, sono state destinate a coprire solo i maggiori oneri e/o le opere complementari relativi a progetti già finanziati con le precedenti annualità del medesimo Fondo. Con riferimento a quest'ultimo decreto, il citato Dipartimento ha pubblicato un bando il 23 febbraio 2023, per il quale le attività istruttoric e di valutazione delle istanze sono in via di conclusione. Ad esito delle stesse, si procederà all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dal bando.

La dotazione finanziaria per le diverse annualità è risultata, per i rispettivi anni, pari a:

- 36.256570,26 euro per 2018-2020;
- 22.559.926,00 per il 2021;
- 23.241.722,93 per il 2022;
- 5.000.000,00 per il 2023.

Per il triennio 2024-2026, come disposto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la dotazione finanziaria del Fondo è pari a 30.000.000,00 di euro, 10.000.000,00 per ognuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

#### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale

Ciò stante, con lo schema di decreto di cui trattasi sono stati regolamentati i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il triennio 2024-2026 e, in proposito, è stato predisposto un nuovo decreto sulla base del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 e con l'introduzione di sostanziali modifiche, anche di carattere procedurale, che hanno tenuto conto, tra l'altro, delle interlocuzioni intercorse con i comuni interessati e con le rispettive regioni di appartenenza.

Le principali innovazioni sono sinteticamente riportate di seguito:

- triennalità degli interventi (artt. 4, comma 3, e art. 11, proposta di d.P.C.m.): si ricorre ad un solo bando per l'assegnazione delle risorse destinate alle annualità 2024, 2025 e 2026 al fine di assicurare la massima valorizzazione dei fondi disponibili e una compiuta efficacia dei relativi interventi nell'ambito territoriale di riferimento. Pertanto, tenuto conto che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli Enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari, vengono modificate le modalità di erogazione come descritto dall'articolo 11 del testo in bozza dell'allegato d.P.C.m.;
- ripartizione delle risorse del Fondo (art. 5, proposta di d.P.C.m.): si continuano a sostenere con maggiori risorse i comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione come già disposto nei precedenti d.P.C.m. introducendo, tuttavia, il principio in base al quale i comuni oggetto di fusione per i quali alla data di inizio del triennio di riferimento (1° gennaio 2024) non siano trascorsi 10 anni dal perfezionamento del percorso in questione continuano a beneficiare per l'intero triennio della quota plurima già spettante in base ai citati d.P.C.m. precedenti; viceversa, qualora il termine dei 10 anni alla medesima data (1° gennaio 2024) sia già decorso, al nuovo ente verrà erogata una sola quota di finanziamento per ogni annualità. Il testo dell'articolo 5, il quale in origine contemplava un termine non di 10, ma di 5 anni, deriva dall'esito della seduta del 12 settembre 2024 della Conferenza Unificata. Il testo del decreto è stato conseguentemente adeguato a tali esiti;
- composizione della Commissione di valutazione (art. 9, comma 1, proposta di d.P.C.m.): per quanto attiene alla governance, la Commissione è presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è composta da due dirigenti in servizio presso il medesimo Dipartimento nonché da due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata (come previsto nel d.P.C.m. 21 settembre 2020);
- maggiore coinvolgimento delle Regioni (artt. 11 e 12, proposta di d.P.C.m.): si coinvolgono fattivamente le regioni, oltre che nel monitoraggio degli interventi come già precedentemente previsto dal d.P.C.m. 21 settembre 2020 anche nell'istruttoria della progettazione redatta ai vari livelli per la realizzazione degli interventi o dei servizi da erogare;
- stipula di un Protocollo di intesa (art. 13 proposta di d.P.C.m.) tra il Dipartimento e le due regioni interessate (entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto) che disciplini le attività di istruttoria relative ai progetti, di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche;
- introduzione di un ulteriore ambito di intervento finanziabile (art. 4, comma 1, lettera c), proposta di d.P.C.m.): sono state accolte le richieste delle comunità locali e pertanto è stata introdotta la possibilità di finanziare con le risorse del Fondo "azioni di sostegno all'attività turistica ed alla

#### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale

sicurezza", esplicitate nelle sottocategorie "acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza" e "acquisto di beni durevoli da destinare all'attività turistica".

Il testo che viene sottoposto alla valutazione delle competenti Commissioni Parlamentari contiene le descritte modifiche e snellimenti procedurali, ma – come già accennato – lo stesso si attiene, in quanto ai criteri e ai destinatari del Fondo, al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.

Giova evidenziare che i passaggi della procedura, per giungere all'emanazione del d.P.C.m., sono i seguenti:

- parere delle Commissioni Parlamentari competenti;
- sottoscrizione ed emanazione del d.P.C.m.;
- registrazione da parte della Corte dei conti;
- pubblicazione del d.P.C.m. nella Gazzetta Ufficiale.

Una volta registrato e pubblicato il d.P.C.m., si procederà con la successiva predisposizione e pubblicazione del Decreto di Bando contenente le modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO I

(Cons. Giovanni Vetritto)





## Il Presidente del Consiglio dei Ministri

d.P.C.m. \_\_\_\_\_\_
Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione

Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026.

VISTO l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge

3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni

urgenti in materia finanziaria";

VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, il quale

nell'istituire il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, denominato «Fondo», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro "per i rapporti con le regioni", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire i criteri e le modalità di

erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo;

VISTO l'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge

finanziaria per il 2010), nei quali sono trasfusi i contenuti dell'Accordo di Milano siglato in data 30 novembre 2009, che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni confinanti

con le citate Province;

CONSIDERATO dunque che, ai sensi dell'Accordo citato, le Province autonome di Trento e

Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono più destinatari dei finanziamenti

perequativi previsti dal Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, "Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che prevede una assegnazione al Fondo di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante

"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 12, come

1

MAC-SI-MGM-RP

GDS

modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre

2016, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le

autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante

"Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del

Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante

"Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle

aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'On.

Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen.

Roberto Calderoli e l'On. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro senza portafoglio e Ministro dell'economia e delle

finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al

Ministro Roberto Calderoli è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e

le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui

al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari

regionali e autonomie;

RITENUTO opportuno semplificare le procedure ed emanare un decreto per stabilire le

modalità di erogazione del Fondo per il triennio 2024-2026;

RITENUTO che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di

valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni

confinanti con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di definire, nell'ambito del provvedimento di

determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, anche

specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

RAVVISATA altresì l'opportunità di confermare, nell'ambito del presente decreto di

determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, l'asseverazione dei comuni confinanti con dette regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia già sancita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, sulla base della certificazione dell'elenco dei comuni effettuata dall'Istituto geografico militare e comunicata al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. 1707 del 23

gennaio 2008;

CONSIDERATO che l'elenco dei comuni delle macroaree costituite dai territori confinanti con

le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, risulta quello di cui

all'allegato 1 al presente decreto;

RITENUTO di non penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014,

n. 56, hanno portato a compimento il percorso di fusione o fusione per

incorporazione in un altro comune;

RITENUTO pertanto che, per i comuni di confine che hanno perfezionato il percorso di

fusione o fusione per incorporazione in un altro comune, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, il periodo transitorio durante il quale il nuovo comune beneficia dell'assegnazione di una quota per ogni comune di confine confluito possa essere congruamente quantificato in dieci anni alla data di inizio del

triennio di riferimento 2024-2026;

RITENUTO pertanto che nell'ipotesi in cui il periodo transitorio di cui sopra non sia giunto

a compimento alla data di inizio del triennio 2024-2026 ai comuni risultanti dal procedimento di fusione o fusione per incorporazione debba essere assegnato un numero di quote del finanziamento pari al numero dei comuni di confine confluiti e che qualora il termine di dieci anni sia già decorso alla medesima data, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione debba essere

erogata una sola quota;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTE la nota del 15 luglio 2024, prot. MIN. 2117 di richiesta del concerto,

indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 24 luglio 2024, prot. MEF – GAB – 33532 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di decreto;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 settembre 2024

e riportato nel repertorio degli atti n. 107/CU del 12 settembre 2024;

SENTITA la competente Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica che nel

corso della seduta del ha espresso il proprio parere favorevole;

SENTITA la competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati che, nella

riunione del \_\_\_\_\_\_, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;

### su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### **DECRETA:**

#### Art.1

#### (Oggetto e definizioni)

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse ammontano a 10.000.000,00 di euro

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, incrementata delle risorse eventualmente disponibili e derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche delle precedenti annualità dello stesso Fondo, è destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale.

- 2. Per "aree territoriali svantaggiate confinanti" si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.
- 3. Per "macroarea" si intende il complesso dei comuni confinanti con la Regione autonoma Valle d'Aosta o con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
- 4. Per "interventi" si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.
- 5. Il finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

#### Art.2

#### (Destinatari del Fondo)

- 1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
- 2. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante e che indica anche la macroarea di appartenenza per ciascun comune.

#### Art.3

#### (Criteri per la ripartizione del Fondo)

- 1. La ripartizione degli stanziamenti per le annualità 2024, 2025 e 2026 di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata in base alla popolazione ed alla superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
- 2. In caso di presentazione della domanda da parte di un'unione di comuni o da più comuni in forma aggregata, le risorse finanziarie sono proporzionate al numero di comuni confinanti, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5.
- 3. Le eventuali somme derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
- 4. Con bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di seguito denominato «Coordinatore dell'Ufficio I», da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Dipartimento, sono definite, tra l'altro, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

#### Art.4

#### (Ambiti di intervento)

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo riguardano uno o più dei seguenti ambiti:

- a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
  - 1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
  - 2) per le ristrutturazioni e le ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
  - 3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;
  - 4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
  - 5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
- b) progettazione e realizzazione di servizi:
  - 1) Socio sanitari;
  - 2) di assistenza sociale;
  - 3) scolastici;
  - 4) di trasporto;
  - 5) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
  - 6) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
  - 7) di telecomunicazione;
  - 8) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
  - 9) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
- c) azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza
  - 1) acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza
  - 2) acquisto di beni durevoli da destinare all'attività turistica.
- 2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi e di azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza, sono destinati alla realizzazione di infrastrutture in una misura pari almeno al 50 per cento del finanziamento.
- 3. Al fine di assicurare la massima valorizzazione dei fondi disponibili e una compiuta efficacia dei relativi interventi nell'ambito territoriale di riferimento, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di seguito denominato «Dipartimento», assegna attraverso un unico bando le risorse stabilite dal Fondo per le annualità 2024, 2025 e 2026 nonché quelle disponibili derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche delle precedenti annualità dello stesso Fondo.

#### Art. 5

#### (Limitazioni di finanziamento)

- 1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari di cui allegato 1, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni di cui all'allegato 1.
- 2. Per i comuni di cui allegato 1 rispetto ai quali non sia decorso, alla data del 1º gennaio 2024, il termine di dieci anni dal perfezionamento del percorso di fusione o fusione per incorporazione, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnata per ciascuna annualità del triennio stesso, una quota per ogni comune di confine confluito.

3. Nei casi in cui il termine di dieci anni di cui al comma 2 sia già decorso alla medesima data del 1° gennaio 2024, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione è erogata una sola quota.

#### Art. 6

#### (Progettazione e realizzazione degli interventi)

- 1. Con il Fondo sono finanziabili, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) punto 1, sia la progettazione sia la realizzazione degli interventi, per ognuno dei tre esercizi finanziari, nei limiti del relativo stanziamento.
- 2. La progettazione è finanziabile anche qualora alla data di presentazione della domanda di finanziamento non sia già stata predisposta e approvata dall'ente che ha presentato la domanda, all'ultimo livello previsto dalle norme alla data della pubblicazione del bando.

#### Art. 7

#### (Domanda di finanziamento)

- 1. La domanda di finanziamento, a seguito del bando per gli anni 2024, 2025 e 2026 pubblicato dal Dipartimento, può essere presentata dai comuni di cui all'allegato 1 alternativamente in forma singola o in forma aggregata o da unioni di comuni di cui fanno parte.
- 2. Nel caso in cui il progetto preveda un cofinanziamento, la relativa delibera comunale è allegata alla domanda di finanziamento.
- Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni di erogazione del Fondo sono definite con bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I sulla base delle disposizioni del presente decreto.

#### Art. 8

#### (Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento)

- 1. L'ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, nonché al rispetto di quanto previsto dal bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I.
- 2. La verifica è svolta da un'apposita Commissione, di cui all'articolo 9.

#### Art. 9

#### (Commissione per la verifica)

- 1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, è istituita presso il Dipartimento una apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento. La Commissione è presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata.
- 2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige e approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
- 3. Il supporto alla Commissione è assicurato da una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso il Dipartimento.

4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

#### Art. 10

#### (Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento)

- 1. Gli elenchi dei comuni ammessi dalla Commissione al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento sono pubblicati sul sito *web* istituzionale del Dipartimento entro 15 giorni dalla data dell'approvazione di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.

#### Art. 11

#### (Procedure di finanziamento)

- 1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10, i comuni di cui all'allegato 1, alternativamente in forma singola o in forma aggregata, o le unioni di comuni di cui fanno parte, che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme è già stata predisposta ed approvata, la inviano al Dipartimento e alla Regione di riferimento unitamente alla relativa documentazione di approvazione del progetto. Entro i successivi 45 giorni, la Regione svolge un'istruttoria in merito al progetto e ne comunica gli esiti al Dipartimento.
- 2. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, il Dipartimento eroga agli enti di cui al comma 1 le somme ad essi spettanti per la realizzazione degli interventi a valere sul primo esercizio finanziario, previa acquisizione da parte della Regione competente degli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 1. Entro il mese di febbraio dei due esercizi finanziari successivi, il Dipartimento eroga per ogni annualità le ulteriori somme spettanti.
- 3. Agli enti di cui al comma 1 che non dispongono della progettazione approvata all'ultimo livello previsto dalle norme, il Dipartimento, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10, eroga un importo pari al 20 per cento del finanziamento totale spettante anche ai fini della progettazione medesima.
- 4. Nei casi di cui al comma 3, la progettazione di ultimo livello è avviata entro 6 mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne è data comunicazione al Dipartimento. In caso di mancata comunicazione dell'avvio entro tale data, il Dipartimento dispone la revoca del finanziamento.
- 5. La progettazione di ultimo livello è approvata e trasmessa alla Regione di riferimento, con contestuale comunicazione al Dipartimento, entro 18 mesi dalla data di ricezione del 20 per cento del finanziamento totale di cui al comma 3, pena la decadenza dal diritto di ricevere la parte restante di finanziamento e la conseguente revoca dell'importo già erogato. La Regione provvede all'istruttoria di cui al comma 1.
- 6. Il Dipartimento, previa acquisizione degli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 1, eroga gli importi annualmente spettanti ai comuni di cui al comma 3 che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto, secondo quanto indicato dal comma 2.

#### Art. 12

(Monitoraggio e revoca dei finanziamenti)

- 1. Entro 30 giorni dalla data di completamento della realizzazione degli interventi finanziati nei termini fissati dal bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I, il referente del progetto, indicato all'atto della domanda di finanziamento, predispone e trasmette alla Regione competente, e per conoscenza al Dipartimento, una relazione finale corredata della rendicontazione delle spese effettuate. La Regione esegue una valutazione di conformità della realizzazione degli interventi finanziati al progetto secondo quanto previsto dal protocollo di cui all'articolo 13 e la trasmette al Dipartimento.
- 2. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, il Dipartimento comunica agli enti interessati le modalità di recupero di eventuali economie.
- 3. Nel caso di esito negativo della valutazione di conformità di cui al comma 1, la Regione competente, sentito l'ente destinatario del finanziamento, trasmette una documentata relazione al Dipartimento proponendo la revoca totale o parziale del medesimo. Il Dipartimento, ove concordi con la proposta avanzata dalla Regione, attiva le procedure per la revoca del finanziamento.

#### Art. 13

#### (Protocolli d'intesa)

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento stipula con ciascuna delle due Regioni interessate specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.
- 2. I protocolli di cui al comma 1 sono stipulati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 14

#### (Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO 1 Comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

		C
Numero	macroarea	Comuni beneficiari
1		Alagna Valsesia
2		Andorno Micca
3		Biella
4		Callabiana
5		Carema
6		Ceresole Reale
7		Graglia
8	Valle d'Aosta	Locana
9		Noasca
10		Piedicavallo
11		Pollone
12		Quincinetto
13		Rassa
14		Ronco Canavese
15		Sagliano Micca
16		Settimo Vittone
17		Sordevolo
18		Traversella
19		Valprato Soana
20		Valchiusa
1		<u>Alpago</u>
2		Annone Veneto
3		Chies d'Alpago
4		Cinto Caomaggiore
5		Cordignano
6		Domegge di Cadore
7		Fossalta di Portogruaro
8	Friuli-Venezia Giulia	Fregona
9		Gaiarine
10		Gorgo al Monticano
11		Gruaro
12		<u>Longarone</u>
13		Lorenzago di Cadore
14		Mansuè
15		Meduna di Livenza
16		Ospitale di Cadore
17		Perarolo di Cadore
18		Pieve di Cadore
19	]	Portobuffolè
20		Pramaggiore
21		San Michele al Tagliamento
22		Santo Stefano di Cadore

23	Sarmede
24	Soverzene
25	<u>Tambre</u>
26	Teglio Veneto
27	Vigo di Cadore



Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Rep. atti n. 107/CU del 12 settembre 2024.

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 12 settembre 2024:

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, altresì, che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la nota prot. MIN\_CALDEROLI n. 2359 del 2 agosto 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13143, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al nulla osta al prosieguo del procedimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

VISTA la nota prot. DAR n. 13166 del 5 agosto 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui trattasi, unitamente al predetto nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 settembre 2024;

**CONSIDERATO** che, all'esito della predetta riunione tecnica, in data 6 settembre 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso proposte emendative tecniche, acquisite, in pari data, al prot. DAR n. 14227 e trasmesse a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data 6 settembre 2024, con nota prot. DAR n. 14231;

VISTA la nota prot. DAR n. 14318 del 9 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate documentazione proveniente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla proposta regionale relativa allo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;



**VISTA** la nota prot. DAR n. 14339 del 9 settembre 2024, con la quale è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate lo schema aggiornato di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 12 settembre 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, chiedendo, come riportato nel documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), di poter sostituire, all'articolo 5 dello schema di decreto, le parole: "cinque anni", ove ricorrenti, con le seguenti: "quindici anni". L'ANCI ha rappresentato che tale richiesta dipende dalla circostanza che, altrimenti, alcuni Comuni, come Longarone, Valchiusa e Alagna Valsesia, avrebbero una riduzione per il triennio molto più marcata rispetto agli altri;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rappresentare che non sussiste un vincolo giuridico in ordine ai cinque o quindici anni, ha proposto, comunque, in relazione alle conseguenze immediate che potrebbero derivare dalla previsione dei cinque anni, di sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dieci anni", in modo che per il triennio 2024-2026 tali comuni continuino a percepire le risorse con modalità identica a quella indicata per le annualità pregresse. Ha aggiunto che in futuro si vedrà come procedere. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha quindi auspicato che tale proposta possa costituire una soluzione accettabile;

CONSIDERATO che l'ANCI ha accolto la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Il Segretario Cons. Paola D'Avena

> Firmato digitalmente da D'AVENA PAOLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

> Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO C = IT O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

12/9/2024



#### PUNTO 2 all'odg della Conferenza Unificata del 12 settembre 2024

Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

#### Osservazioni ed emendamenti

Nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto, che amplia gli ambiti di intervento con azioni di sostegno alle attività turistica ed alla sicurezza e volto a valorizzare complessivamente 47 Comuni delle Regioni Piemonte e Veneto, confinanti con le Regioni a Statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, si evidenzia una criticità per alcuni Comuni in relazione al contenuto dell'art. 5.

Diversamente dalle modalità di erogazione del fondo di cui agli anni precedenti, l'art.5 introduce una limitazione del finanziamento ai Comuni fusi da oltre 5 anni, escludendo dal finanziamento i Comuni di confine confluiti nella suddetta fusione e che, fino allo scorso anno, venivano conteggiati ai fini dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'art.1, comma 118, Legge n.56/2014.

Per i Comuni che ricadono in questa tipologia, tenendo conto che il fondo ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, l'applicazione di questa innovazione comporterebbe quanto segue:

- per i Comuni di Alagna Valsesia e Valchiusa una riduzione di circa 521 mila euro in tre anni per ogni Comune;
- per il Comune di Longarone una riduzione di circa 593 mila euro in tre anni.

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere almeno un più congruo periodo di tempo per considerare "perfezionato" un percorso di fusione comunque oggettivamente complesso. L'art. 15 del TUEL, come recentemente modificato dall'art. 3, comma 6 ter del decreto-legge n.44/2023, convertito in legge 74/2023, considera il termine di 15 anni per favorire le fusioni di Comuni con l'erogazione di contributi statali.

In tal senso, si propone di sostituire, all'articolo 5 dello schema di decreto, le parole "cinque anni", ove ricorrenti, con "quindici anni", ponendo un limite coerente al sostegno statale previsto dall'ordinamento per le fusioni.